**DOMANDE E RISPOSTE**

1) **DOMANDA**:

In riferimento al bando di gara - vs. prot. 47334 del 13/06/2014 – per l’affidamento della gestione del servizio di ristorazione scolastica per bambini della scuola primaria e secondaria di 1° grado e relativo capitolato speciale d’appalto, con la presente siamo a richiederVi i seguenti chiarimenti:

al punto 5.8 TABELLA PER LA RETRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEI PARAMETRI DI QUALITA’ DI CIASCUN LOTTO – PUNTO 2) “*Documentazione attestante il possesso della certificazione ambientale*”.

Si chiede un chiarimento se si intendono come ISO 22000 la sola certificazione ISO 22000 o anche ISO 22005.

Si segnala che la ISO 16000 non esiste, bensì oggi è vigente la ISO 50001 che ha sostituito la UNI CEI EN 16001.

Si richiede se si ritiene equivalente alla ISO 50001 una 14001 con Audit energetico come previsto dall’art. 8 comma 6 della Direttiva 2012/27/UE.

**RISPOSTA**:

Premesso che nella stesura del capitolato si è riportato quanto indicato dalla Regione del Veneto nel documento “*Linee guida in materia di miglioramento della sicurezza e delle qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica*” (allegato A Decreto 115 del 03/12/2013), l'interpretazione dei requisiti da lei segnalati è da intendersi in questo modo.

La documentazione attestante il possesso della certificazione di qualità è la sola ISO 22000; tale certificazione è comunque riferita al punto 1) e non al punto 2) dei parametri di qualità, come erroneamente da voi riportato.

Il documento regionale non può essere preciso nel seguire gli aggiornamenti delle norme ISO. Alla sostituzione della norma ISO 16000 con la norma ISO 16001 e successivamente con la norma ISO 50001 si allinea anche il requisito. Pertanto se l'Azienda è in possesso della certificazione alla norma ISO 50001 soddisfa il requisito.

Non è possibile esprimere un parere di equivalenza fra la ISO 50001 e la ISO 14001 con Audit energetico poiché non esplicitamente richiamato nel documento della Regione e riconducente ad un'altra disciplina (Direttiva 2012/27/UE), non esplicitamente richiamata nello stesso documento.

2) **DOMANDA**:

In merito alla gara d'appalto per il servizio di ristorazione scolastica, vorrei richiederle un chiarimento.

Nel punto 5.7 del disciplinare di gara si fa riferimento alla redazione di una relazione tecnica sintetica, ma esauriente, inerente i principali profili organizzativi.

Nello specifico a cosa vi riferite nell' indicare "principali profili organizzativi" ?

Come verrà valutata questa relazione tecnica in termini di punteggio?

i punteggi indicati per il progetto tecnico gestionale sommati nel punto 5.8 totalizzano 47 punti (nell'intestazione c'è scritto 60) mentre al punto 4.1 totalizzano 50 si tratta di un refuso?

**RISPOSTA:**

Punto 5.7 del disciplinare di gara – redazione di una relazione tecnica sintetica ma esauriente: si intende che il concorrente dovrà esplicitare le caratteristiche organizzative dell’azienda, con particolare riferimento a: organizzazione e modalità di controllo di tutte le fasi del servizio, aspetti tecnologici e modalità di cottura, modalità di controllo delle temperature, modalità di veicolazione dei pasti, modalità di controllo della qualità delle derrate alimentari, caratteristiche merceologiche delle materie prime, requisiti igienico sanitari di gestione del centro cottura, linee di preparazione dei pasti dalla materia prima alla consegna nelle scuole delle diete speciali, modalità di gestione dei controlli tra centro cottura e terminali di distribuzione, modalità di controllo del gradimento all’utenza, modalità di comunicazione con il personale addetto alla distribuzione e ogni altro elemento utile a valutare l’organizzazione aziendale.

La relazione sarà elemento di comparazione con quanto indicato nel progetto tecnico redatto in modo da poter assegnare i punteggi secondo i parametri di qualità indicati al punto 5.8 per un totale di 50 punti e non 60 come indicati per refuso di stampa.